

Comune di Greve in Chianti

Città Metropolitana di Firenze

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICO-FINANZIARIA

(ARTT. 40 E 40-BIS D.LGS. 30/03/2001 N. 165, Circolare MEF n. 25 del 19/07/2012)

ALLA PREINTESA IN MATERIA DI

**DESTINAZIONE RISORSE DECENTRATE ANNO 2020 E DEFINIZIONE DI SESSIONE DI
PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Modulo 1 - Scheda 1.1

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione	30/11/2020
Periodo temporale di vigenza	Il contratto ha validità di accordo annuale per l'anno 2020, relativamente alle modalità di utilizzo delle risorse del Fondo Risorse Decentrate.
Composizione della delegazione trattante	Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): Presidente Segretario Comunale Alessandra Capaccioli Componente Sandro Bardotti Componente Paola Taddei Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): FP CGIL, UIL FPL, CISL FP Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle): FP CGIL firmato RSU firmato
Soggetti destinatari	Personale dipendente in servizio a tempo indeterminato e determinato, con rapporto di lavoro di durata non inferiore a sei mesi, presso il Comune di Greve in Chianti.
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)	a) Accordo economico di utilizzazione delle risorse relative all'anno 2020; b) Definizione di sessione di progressione economica orizzontale con decorrenza 01/01/2020..
Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa. La presente relazione è propedeutica all'acquisizione della certificazione relativa al controllo di cui all'art. 40 bis, comma1, del D.Lgs. n. 165/2001 da parte del Revisore unico: a tale fine viene inviata al medesimo entro dieci giorni dalla sottoscrizione (art. 8 CCNL Funzioni Locali 21/05/2018). Nel caso l'Organo di controllo interno effettui rilievi, non si potrà dar corso alla sottoscrizione definitiva del CCDI, senza aver provveduto a riaprire le trattative per adeguare il contenuto contrattuale ai rilievi promossi.

Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	È stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009 ? Sì, il Piano della performance anno 2020 è stato approvato con deliberazione G.C. n. 3 del 13/01/2020
	È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009 ? Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione è stato aggiornato con deliberazione n. 16 del 31/01/2020.
	È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009? Sì per quanto di competenza.
	La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6 del d.lgs. n. 150/2009? La Relazione sulla Performance anno 2019 è stata validata dal Nucleo di Valutazione.
Eventuali osservazioni	

Modulo 2 Illustrazione dell'articolato del contratto
(Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale –modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)

In sintonia con l'evoluzione normativa degli ultimi anni, l'Amministrazione Comunale di Greve in Chianti, in accordo con la parte sindacale e la RSU, ha puntato alla valorizzazione di un sistema di premialità sempre legato alla qualità della prestazione resa, al raggiungimento degli obiettivi ed alla assunzione di specifiche responsabilità, in un'ottica di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa cui viene finalizzato il salario accessorio.

Il presente CCDI si inserisce in un contesto contrattuale profondamente rinnovato dal nuovo CCNL relativo al comparto di lavoro Funzioni Locali triennio 2016-2018. Esso va interpretato in modo coordinato, prendendo a prioritario riferimento i principi fondamentali nonché le disposizioni imperative recate dalle norme di legge, l'autonomia regolamentare riconosciuta all'Ente, le clausole contenute nei CCNL di comparto vigenti nella misura in cui risultano compatibili e/o richiamate dalle fonti legislative o regolamentari, nonché il Contratto Decentrato Integrativo 2018-2020 sottoscritto in data 17/12/2018, di cui il presente accordo costituisce modifica.

In particolare l'articolato del presente accordo si compone delle seguenti disposizioni:

- 1 – Ambito di applicazione;
- 2 – Durata e decorrenza;
- 3 – Fondo Risorse Decentrate – presa atto costituzione;
- 4 – Sessione di progressione orizzontale;
- 5 – Fondo risorse decentrate – Destinazione

La destinazione delle risorse decentrate si presenta in linea con gli obiettivi posti dall'Amministrazione come risultanti dall'insieme dei documenti programmatici che costituiscono il Piano della Performance dell'Ente.

Da rilevare che l'accordo annuale di ripartizione rispetta la disposizione di cui all'art. 68, comma 3, del CCNL 21/05/2018 che impone di destinare la quota prevalente delle risorse di cui all'art. 67, comma 3, (risorse variabili con esclusione delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale e di quelle per incentivo messi notificatori art. 54 CCNL 14/09/2000) alla performance ed alle indennità, ed in particolare almeno il 30% alla performance individuale. Si allega a tale scopo schema riepilogativo:

TOTALE RISORSE STABILI ANNO 2020					217.883,43			

TOTALE RISORSE VARIABILI ANNO 2020						39.233,59		
Art. 33 c. 2 del DL 34/2019 Eventuale decurtazione o integrazione annuale rispetto il tetto complessivo del salario accessorio dell'anno 2018 (detratte dal totale risorse stabili ai fini dell'utilizzo)						-18.625,68		
TOTALE UTILIZZI FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020						238.491,34		
di cui finanziati con risorse stabili								
art.68, comma 1						145.432,40		
art 68, comma 2, lett.d (turno)						12.900,00		
art. 68, comma 2, lett.d (reperibilità)						11.900,00		
art. 68, comma 2, lett.j (nuove progressioni)						5.000,00		
art. 68, comma 2, lett.c (indennità condizioni di lavoro)						16.587,50		
art. 68, comma 2, lett.e (specifiche responsabilità)						3.937,85		
art. 68, comma 2, lett.f (indennità di funzione)						3.500,00		
						199.257,75		
di cui finanziati con risorse variabili								
art. 68, comma 2, lett.e (specifiche responsabilità)						312,15		
art. 68, comma 2, lett. a (performance organizzativa)						2.676,43		
art. 68, comma 2, lett. b (performance individuale)						6.245,01		
art.68, comma 2, lett.g (incentivi funzioni tecniche)						30.000,00		
						39.233,59		
Art. 68, comma 3, verifica destinazione risorse art. 67, comma 3 (con esclusione risorse lett. c, f e g)								
Importo 50% risorse (minimo da destinare performance ed indennità)						4.616,79		
Importo 30% risorse (minimo da destinare a performance ind.)						2.770,08		

Si sottolinea inoltre che l'accordo annuale, al fine di valorizzare il percorso individuale di carriera del personale mediante un processo di valutazione e di selezione, prevede una sessione di progressioni orizzontali con decorrenza 01/01/2020 con destinazione di risorse pari ad € 5000,00.=

Di seguito si riepilogano i criteri di destinazione adottati per l'anno 2020

:

CRITERI DI DESTINAZIONE ADOTTATI:

- **INDENNITA':**

INDENNITA' DI TURNO E MAGGIORAZIONI ORARIE

- **descrizione:** per l'anno 2020 l'ente istituisce turni giornalieri di lavoro per garantire continuità nel servizio di polizia municipale.
- **Importo massimo previsto nel Fondo anno 2020:** € 12.900,00. =
- **Riferimento alla norma del CCNL:** art. 22 CCNL 14.09.2000 –
- **criteri di attribuzione:** come da contratto nazionale.
- **obiettivo che si vuole raggiungere con l'attribuzione dell'indennità in relazione anche all'interesse specifico per la collettività:** l'articolazione su turni delle prestazioni lavorative del personale assegnato al servizio sopra menzionato mira a garantire un miglioramento del servizio di sicurezza urbana e stradale derivante dalla copertura di maggiori fasce orarie, con immediata ricaduta sul benessere della cittadinanza.

INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO (RISCHIO, DISAGIO E MANEGGIO VALORI)

- **descrizione:** indennità per prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute ovvero per lavoro prestato in condizioni e in tempi che incidono sfavorevolmente, direttamente o indirettamente sulla vita psico-fisica del dipendente compresa la sfera affettiva (attività disagiate) e del tempo libero ovvero maneggio valori di cassa
- **Importo massimo previsto nel Fondo anno 2020:** € 16.587,50.=
- **Riferimento alla norma del CCNL:** art. 70 bis CCNL 21/05/2018
- **Riferimento all'articolo del CCDI aziendale:** art. 6 del CCDI 17/12/2018.
- **criteri di attribuzione:** L'indennità è attribuita in relazione ai periodi di effettiva esposizione al rischio ai prestatori di lavoro impegnati nelle mansioni a rischio individuate dal contratto decentrato ovvero per i periodi di effettivo svolgimento delle prestazioni disagiate oppure in modo proporzionale al valore medio mensile dei valori di cassa maneggiati per i giorni i cui il dipendente è effettivamente adibito a maneggio valori.

INDENNITA' DI REPERIBILITA'

- **descrizione:** il personale in reperibilità può essere chiamato ad intervenire per esigenze di Protezione Civile in relazione ad eventi imprevisi ed imprevedibili che determinano situazioni di danno o di pericolo di danno a persone o cose o al patrimonio e demanio comunale e che richiedano un intervento urgente per la messa in sicurezza. Da sottolineare che dal 1° ottobre 2016 il servizio di Protezione Civile viene svolto dall'Unione Comunale del Chianti Fiorentino a seguito di delega della relativa funzione, che verrà comunque svolta con personale dei Comuni deleganti.
- **Importo massimo previsto nel Fondo anno 2020:** € 11.900,00.=
- **Riferimento alla norma del CCNL:** art. 23 CCNL 14/9/2000, art. 11 CCNL 5/10/2001.
- **criteri di attribuzione:** secondo l'organizzazione del lavoro, in coerenza con le previsioni del CCNL.

Compenso per esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità art. 70 quinquies, comma 1 e comma 2

- **descrizione:** il compenso viene corrisposto: a) per compensare l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità al personale delle categorie B, C e D; b) per le specifiche responsabilità del personale derivanti dalle qualifiche di Ufficiale di stato civile e anagrafe ed Ufficiale elettorale; compensare, altresì, i compiti di responsabilità eventualmente affidati agli archivisti informatici nonché agli addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico; compensare, infine, le specifiche responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile, messo comunale e Responsabile ufficio Elettorale;
- **Importo massimo previsto nel Fondo anno 2020:** € 4.250,00.=
- **Riferimento alla norma del CCNL:** art. 70 quinquies, comma 1 e comma 2 CCNL
- **Riferimento all'articolo del CCDI aziendale:** art. 10 del CCDI 17/12/2018
- **criteri di attribuzione:** il compenso di cui alla lettera a) della descrizione viene corrisposto al personale formalmente incaricato di responsabilità d'ufficio; il compenso di cui alla lettera b) è corrisposto ai dipendenti cui siano conferite con atto formale le seguenti specifiche responsabilità: ufficiale di stato civile e anagrafe; addetti all'urp; responsabile attività inerenti la protezione civile; messi notificatori, responsabile ufficio elettorale e viceresponsabile ufficio elettorale.

Indennità di funzione art. 56 sexies ed indennità di servizio esterno art. 56 quater

- **descrizione:** l'indennità di cui all'art. 56 sexies viene riconosciuta al personale della polizia locale per l'esercizio di compiti di responsabilità anche connessi al grado rivestito; indennità art. 56 quater viene erogata al personale della polizia locale adibito in via continuativa a prestazione lavorativa ordinaria giornaliera in servizio esterno di vigilanza.
- **Importo massimo previsto nel Fondo anno 2019:** € 3.500,00.=
- **Riferimento alla norma del CCNL:** art. 56 sexie e 56 quater CCNL 21/05/2018
- **Riferimento all'articolo del CCDI aziendale:** art. 13 del CCDI 17/12/2018
- **criteri di attribuzione:** il compenso per indennità di funzione è riconosciuto al personale di polizia locale formalmente incaricato di specifiche responsabilità; il compenso per servizio esterno è riconosciuto, per le giornate effettivamente prestate in servizio esterno, al personale del servizio di polizia locale che svolge, in ciascun mese di erogazione almeno la maggioranza delle giornate effettivamente lavorate con prestazione giornaliera in servizio esterno non inferiore alle quattro ore.

- **ALTRE DESTINAZIONI:**

Art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 - Incentivo per funzioni tecniche

- ***descrizione e criteri di remunerazione:*** trattasi di incentivi per funzioni tecniche previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 che potranno essere erogati soltanto per le gare relative ad opere, lavori servizi e forniture avviate sulla base del Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione del Fondo Incentivante per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 ed in base ai criteri nello stesso riportati.
- ***Importo € 30.000,00.=***
- ***Riferimento alla norma del CCNL: D.Lgs. 50/2016 art. 113.***

Premi correlati alla performance organizzativa, individuale e risorse per differenziazione premio

- ***descrizione e criteri di remunerazione:*** trattasi di incentivi premiali collegati alla performance la cui attribuzione può avvenire soltanto a seguito della conclusione del processo di misurazione e valutazione della Performance in base al Sistema di valutazione della performance per il personale di categoria del Comune di Greve in Chianti.
- ***Importo previsto nel Fondo anno 2020: €8.921,44.=***

Greve in Chianti, 30/11/2020

Il Responsabile Area Amministrativa
Unione Comunale del Chianti Fiorentino
Dott. Sandro Bardotti

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Le risorse finanziarie destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (risorse decentrate), che costituiscono nel loro complesso il Fondo Risorse Decentrate, sono determinate per l'anno 2019, con determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino n. 128 del 25/03/2019, secondo le previsioni dell'articolo 67 (Fondo Risorse Decentrate: Costituzione) del CCNL Funzioni Locali sottoscritto in via definitiva in data 21/05/2018, che ne riscrive la disciplina precedentemente contenuta negli artt. 31 e 32 del CCNL 22/01/2004 dell'art. 8 del CCNL 11/04/2008 e nell'art. 4 del CCNL 31/07/2009.

Nella costituzione del Fondo Risorse Decentrate anno 2019 si è tenuto conto anche dell'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, in base al quale "al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato."

Ad integrare e modificare la disciplina dell'art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 75/2017 è intervenuto l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 in base al quale il limite 2016 è adeguato, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

Il seguente schema riepilogativo dimostra il rispetto della normativa in questione, anche in relazione alla spesa per posizioni organizzative (posizione e risultato), come da sentenza della Sezione Autonomie della Corte dei Conti n. 26/SEAUT/2014/QMIG del 21/10/2014:

Calcolo limite salario accessorio anno 2018	
fondo salario accessorio	187.792,96 €
fondo posizioni organizzative	101.796,15 €
posizione e risultato segretario	30.358,94 €
fondo dirigenza	- €
totale indennità di vigilanza	9.371,15 €
fondo straordinario	22.589,00 €
eventuali altre voci accessorie	
ammontare salario accessorio anno 2018	351.908,20 €
Calcolo limite salario accessorio anno corrente 2020	
personale in servizio al 31.12.2018	84,00
personale in servizio anno corrente	84,00
differenza personale in servizio	-
valore unitario medio salario accessorio anno 2018	4.189,38 €
eventuale decurtazione o disponibilità sul fondo rispetto anno 2018	- €
nuovo limite parziale salario accessorio anno 2018	351.908,20 €
fondo salario accessorio anno corrente	208.357,45 €
fondo posizioni organizzative	101.797,00 €
posizione e risultato segretario	31.428,08 €

fondo dirigenza	€ -
totale indennità di vigilanza	9.997,68 €
fondo straordinario	22.589,00 €
eventuali altre voci accessorie	- €
ammontare parziale salario accessorio anno corrente	374.169,21 €
limite salario accessorio anno 2016	355.543,53 €
eventuale decurtazione o disponibilità sul fondo rispetto anno corrente	- 18.625,68 €
totale teorico massimo salario accessorio anno corrente	355.543,53 €
Calcolo limite salario accessorio anno 2016	
fondo salario accessorio	214.224,11 €
fondo posizioni organizzative	75.365,00 €
posizione e risultato segretario	32.399,09 €
fondo dirigenza	- €
totale indennità di vigilanza	10.966,33 €
fondo straordinario	22.589,00 €
eventuali altre voci accessorie	- €
ammontare salario accessorio anno 2016	355.543,53 €

La disciplina dell'art. 31, comma 2, CCNL 22/01/2004 distingueva le risorse decentrate in due categorie: la prima comprendeva tutte le fonti di finanziamento già previste dai precedenti contratti collettivi con caratteristiche di certezza, stabilità e continuità nel tempo e che potevano essere definite "risorse decentrate stabili".

In questa categoria di risorse erano incluse, per espressa previsione contrattuale, le seguenti fonti di finanziamento:

a) CCNL 01/04/1999: art. 14, comma 4; art. 15, comma 1, lettere a, b, c, f, g, h, i, j, l; art. 15, comma 5, per gli effetti derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche;

b) CCNL 05/10/2001: art. 4, commi 1 e 2.

Un secondo gruppo di risorse veniva qualificato come risorse eventuali e variabili (art. 31, comma 3 CCNL 22/01/2004), correlate alla applicazione delle seguenti discipline contrattuali:

a) CCNL 01/04/1999: art. 15, comma 1, lettere d, e, k, m, n; art. 15, commi 2 e 4; art. 15, comma 5, per gli effetti non correlati all'aumento delle dotazioni organiche ivi compresi quelli derivanti dall'ampliamento dei servizi e dalle nuove attività;

b) CCNL 05/10/2001: art. 4, commi 3 e 4;

c) CCNL 14/09/2000: art. 54;

d) art. 32, comma 6, del CCNL 22/1/2004.

Il complesso delle risorse decentrate stabili come sopra individuate era stato incrementato, a carico dei bilanci degli enti e con effetto dall'anno 2003, in base alla disciplina dello stesso CCNL 22/01/2004, per un importo annuo lordo pari allo 0,62% del monte salari dell'anno 2001, con esclusione della quota relativa alla dirigenza (art. 32, comma 1).

Sempre con decorrenza dall'anno 2003, l'art. 32, comma 2 CCNL 22/01/2004 aveva disposto un ulteriore incremento annuo lordo delle risorse decentrate stabili per un importo corrispondente allo 0,50% del monte salari riferito all'anno 2001, esclusa la quota della dirigenza; questo secondo incremento era consentito agli enti locali la cui spesa del personale risulta inferiore al 39% delle entrate correnti (art. 32, comma 3).

Il CCNL 9/05/2006 disponeva un incremento, a carico dei bilanci degli enti, delle risorse decentrate stabili per un importo annuo lordo pari allo 0,50% del monte salari dell'anno 2003, con esclusione della quota relativa alla dirigenza (art. 4, comma 1). La disposizione poteva essere applicata dagli enti la cui spesa di personale risultava inferiore al 39% delle entrate correnti 2005.

Infine il CCNL 11/04/2008 (art. 8, comma 2) aveva consentito un ulteriore aumento delle risorse stabili per un importo annuo lordo pari allo 0,60% del monte salari 2005, applicabile dagli enti che certificassero il rispetto dell'art. 1, comma 557, L. 296/2006 e la cui spesa di personale risultava inferiore al 39% delle entrate correnti 2007.

L'art. 67 CCNL Funzioni Locali 21/05/2018 disciplina ex novo la costituzione del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività (risorse decentrate), a decorrere dall'anno 2018.

In particolare l'art. 67, comma 1, di cui allo stesso CCNL prevede che, a decorrere dall'anno 2018, il Fondo risorse decentrate è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse stabili di cui all'art. 31, comma 2, CCNL Regioni Autonomie Locali 22/01/2004 relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori e che nel medesimo importo confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, CCNL 22/01/2004, pari al 0,20% del monte salari anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". Tale importo resta confermato anche per gli anni successivi.

L'art. 67, comma 2, prevede che l'importo di cui al comma 1 (risorse stabili) è stabilmente incrementato da un complesso di risorse calcolate in base alle lettere a, b, c, d, e, f, g ed h del medesimo comma;

Infine, in base alle disposizioni di cui all'art. 67, comma 3, del CCNL 21/05/2018 il Fondo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno, e quindi con risorse qualificabili come eventuali e variabili definite dalle lettere a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k del medesimo comma e dell'art. 68, comma 1, relativamente alle economie di parte stabile del fondo dell'anno precedente.

Il Fondo Risorse Decentrate anno 2020 del Comune di Greve in Chianti è stato costituito con determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa/Servizio Personale dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino n. 278 (RG 858) del 05/10/2020.

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Risorse storiche consolidate

Nel Fondo Risorse Decentrate del Comune di Greve in Chianti l'importo unico consolidato delle risorse stabili indicate dall'art. 31, comma 2, CCNL 22/01/2004 e relative all'anno 2017, come certificate dal revisore dei conti ammonta a € 200.166,71=, così dettagliate:

- art. 15, comma 1, lett. a CCNL 1/04/1999:	€ 74.148,41.=
- art. 15, comma 1, lett. g CCNL 1/04/1999:	€ 16.085,48.=
- art. 15, comma 1, lett. h CCNL 01/04/1999:	€ 2.765,20.=
- art. 15, comma 1, lett. j CCNL 1/04/1999:	€ 10.113,68.=
- art. 14, comma 4, CCNL 1/04/1999:	€ 697,21.=
- art. 4, comma 1, CCNL 5/10/2001:	€ 23.820,74.=
- art. 4, comma 2, CCNL 5/10/2001:	€ 31.762,51.=
- art. 32, comma 1 CCNL 22/01/2004:	€ 13.878,04.=
- art. 32, comma 2, CCNL 22/01/2004:	€ 11.191,97.=
- art. 4, comma 1, CCNL 09/05/2006:	€ 12.067,38.=
- art. 8, comma 2, CCNL 11/04/2008:	€ 13.506,46.=
- Decurtazione art. 56, comma /, L.R. Toscana n. 35/2015 (personale trasferito alla Regione Toscana):	- € 5.125,23.=
- Decurtazione Fondo anno 2017 per rispetto limite 2016 (art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 75/2017):	- € 4.745,14.=

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl/Ccrl/Ccpl

Al totale delle risorse storiche consolidate vanno aggiunti, nell'ambito delle risorse fisse aventi carattere di stabilità, quelle derivanti dai seguenti incrementi contrattuali (per il contenuto delle norme si richiama quanto già illustrato nelle premessa della presente relazione tecnico-finanziaria):

- Art. 67, comma 2, lett a) CCNL 21/05/2018	€6.739,20.=
- Art. 67, comma 2, lett b) CCNL 21/05/2018 (a regime)	€4.334,80.=
- Art. 67, comma 2, lett c) CCNL 21/05/2018 (anno 2017)	€2.543,57.=
- Art. 67, comma 2, lett c) CCNL 21/05/2018 (anno 2017)	€4.099,15.=

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Questa parte raccoglie gli ulteriori incrementi stabili che possono, sussistendone i requisiti, essere alimentati periodicamente.

Sezione II - Risorse variabili

La parte relativa alle risorse variabili ed eventuali che non hanno caratteristica di certezza e stabilità per gli anni successivi comprende, per l'anno 2020, le seguenti risorse:

1) art. 67, comma 3, lett. c CCNL 21/05/2018: risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale come meglio descritto nella sezione IV.

- art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 (incentivi per funzioni tecniche) € 30.000,00.=

2) art. 67, comma 3, lett.d CCNL 21/05/2018: quote una tantum corrispondenti alla frazione di RIA e degli assegni ad personam del personale cessato (quota parte dalla cessazione – 2019) € 1.548,02..=;

3) art. 68, comma 1, CCNL 21/05/2018: economie Fondo Risorse Decentrate anno 2019, derivanti da risorse stabili non utilizzate, accertate in sede di consuntivo esercizio 2019 € 7.685,57.=;

Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo

Nella costituzione del Fondo anno 2020 sono presenti le seguenti decurtazioni:

Parte stabile: decurtazione per rispetto art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 75/2017 € 18.625,68.=;

Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione

Il totale delle Risorse Stabili del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2020 ammonta ad €**217.883,43**.=, pari al Totale della Sezione I, che si riduce ad € 199.25775.= al netto della decurtazione pari ad € 18.625,68.= .

Totale risorse variabili sottoposto a certificazione

Il totale delle Risorse Variabili Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2020 ammonta ad € **39.233,59**.= pari al totale della Sezione II.

Totale Fondo sottoposto a certificazione

Il totale del Fondo Risorse decentrate anno 2020 è pari ad €**257.117,02**.=, comprensivo di risorse non soggette al limite 2016 per complessivi €**48.759,57**.=, di cui € 6.739,20 per quota procapite su base annua € 83,20 personale in servizio al 31/12/2015 (art. 67, comma 2, lett.a, CCNL 21/05/2018, € 4.334,80.= per differenziale PEO incrementi nuovo CCNL 21/05/2008 a regime), €30.000,00.= (incentivi funzioni tecniche art. 113 D.Lgs, n. 50/2016), € 7.685,57.= (economie Fondo Risorse Decentrate anno 2019). Per la verifica del rispetto dell'art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 75/2017 il valore complessivo del Fondo Risorse Decentrate anno 2020 è quindi pari ad €**208.357,45**.=. Per il rispetto del limite viene inserita la decurtazione pari ad € 18.625,68.=, che porta il totale del Fond al valore finale di € **238.491,34**.=.

Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente in quanto non vi sono risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo.

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Nel presente modulo si espone, in relazione alle risorse rese disponibili per la contrattazione decentrata relativa all'anno 2020 in sede di costituzione del Fondo e riepilogate nel precedente Modulo I, la programmazione di utilizzo come concordata con la parte sindacale nella preintesa sottoposta alla certificazione.

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Come sottolineato dalla Circolare MEF n. 25/2012, è usuale che alcune poste di destinazione del Fondo abbiano natura obbligatoria e non possano essere oggetto di negoziazione oppure che si riferiscano a materie ed istituti già regolati da precedenti Contratti Integrativi e sulle quali il contratto sottoposto a certificazione non interviene.

Nella presente sezione si esplicitano tali destinazioni non specificatamente regolate dalla preintesa sottoposta a certificazione. Tali destinazioni sono relative al finanziamento dei seguenti istituti:

- Indennità di comparto (quota a carico del Fondo ai sensi dell'art. 33 del CCNL 22/01/2004): € 41.127,79.=
- Progressioni Economiche orizzontali storiche (già assegnate all'atto della presente preintesa): € 104304,61.=
- Indennità di turno e maggiorazioni orarie: € 12.900,00.=
- Indennità di reperibilità: € 11.900,00.=
- Indennità condizioni di lavoro (rischio, disagio, maneggio valori): € 16.587,50.=
- Compensi per specifiche responsabilità art. 70 quinquies, comma 1 e comma 2 : € 4.250,00.=
- Indennità di funzione art. 56 sexies ed indennità di servizio esterno art. 56 quater: € 3.500,00.=

Si sottolinea inoltre che, sebbene la preintesa non le includa, le risorse iscritte nel fondo ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett.c), quali derivanti da specifiche disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale non possono avere altra destinazione se non quella di legge; in questa categoria rientrano € 30.000,00.= iscritte nella costituzione del Fondo ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. n. 50/2016

Il totale delle destinazioni incluse nella presente sezione ammonta ad € **224.569,90.=** comprensivi di € 30.000,00.= specificatamente destinati ad incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. n. 50/2016.

Sezione II - Destinazioni specificatamente regolate dal Contratto Integrativo

Le destinazioni specificatamente regolate dall'accordo integrativo sottoposto a certificazione sono:

- Premi correlativi alla performance organizzativa ed individuale: € 8.921,44.=
- Finanziamenti nuove Progressioni Economiche Orizzontali dal 01/01/2020: € 5.000,00.=

Il totale delle destinazioni incluse nella presente sezione ammonta pertanto ad € **13.921,44.=**,

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

La presente sessione negoziale esaurisce completamente le risorse rese disponibili per la contrattazione 2019 con la costituzione del Fondo Risorse Decentrate approvata in via definitiva con determinazione del Responsabile Area Amministrativa dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino n. 278 (RG 858) del 05/10/2020.

Non sussistono quindi quote ancora da regolare e rinviate a successiva sessione negoziale.

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo

Il totale delle destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate dalla preintesa oggetto della presente certificazione, come riepilogate nella Sezione I del presente Modulo, è pari ad € **224.569,90.=**

Totale destinazioni specificatamente regolate dal Contratto Integrativo

Il totale delle destinazioni specificatamente regolate dalla presente preintesa, come riepilogate nella Sezione II del presente Modulo, è pari ad € **13.921,44.=**

Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare

Come già precisato non sussistono destinazioni rimaste da regolare.

Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione

Il totale delle poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione è €238.491,34.= .

Tale importo coincide con il totale del Fondo Risorse Decentrate anno 2020 di cui alla presente relazione Modulo I, Sezione IV.

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente in quanto non essendoci risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo, non vi sono nemmeno le relative destinazioni.

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

In base alla Circolare MEF n. 25/2012 in questa sezione va data “specifica evidenza, ai fini della certificazione, del rispetto di tre vincoli di carattere generale: **a.** attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità; **b.** attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici; **c.** attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali).”

Per quanto riguarda il punto **a**, le destinazioni del Fondo aventi natura certa e continuativa possono essere identificate con quelle destinate al finanziamento di quota del trattamento fondamentale del personale (le progressioni economiche assegnate e l'indennità di comparto per la quota a carico del bilancio) per un totale di €145.432,40.= che trova ampia copertura nel totale delle Risorse Decentrate di parte stabile, al netto della decurtazione per rispetto limite 2016 (€199.257,75.=).

Per quanto riguarda il punto **b**, le risorse della presente preintesa specificamente destinate ad incentivare il personale, ovvero quelle destinate al finanziamento della performance organizzativa ed individuale, potranno essere erogate soltanto a consuntivo, previa conclusione del processo di valutazione in base al Sistema adottato dall'Ente.

Per quanto riguarda il punto **c**, si sottolinea che la presente preintesa prevede una sessione di progressione orizzontale per l'anno 2020, con decorrenza 01/01/2020, mediante l'applicazione dei criteri di cui all'art. 15 del CCDI 2018-2020. I suddetti criteri implicano una selezione tra i candidati in possesso dei requisiti di ammissione alla selezione per progressione orizzontale in quanto il budget di risorse destinato alle progressioni consentirà il passaggio soltanto ad una quota limitata di coloro che possiedono i requisiti di partecipazione alla selezione.

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Si riportano gli schemi di sintesi del Fondo Risorse Decentrate anno 2020, come riepilogato nel Modulo I (Costituzione del Fondo) della presente relazione e del Fondo anno 2019, nonché dell'utilizzo dello stesso, come riepilogato nel Modulo II (Definizione delle poste di destinazione del Fondo) e del corrispondente utilizzo del Fondo anno 2019.

COMUNE DI GREVE IN CHIANTI		
CCNL TRIENNIO ECONOMICO 2016-2018, SOTTOSCRITTO IN DATA 21/05/2018		
FONDO RISORSE DECENTRATE - Costituzione		Anno 2020
Risorse stabili		Importi
Art. 67, comma 1	Unico importo risorse stabili relative all'anno 2017	200.166,71
Art. 67, comma 2 lett. a)	Quota pro-capite su base annua € 83,20 personale in servizio al 31/12/2015 (applicabile dall'anno 2019)	6.739,20
Art. 67, comma 2 lett.b)	differenziale PEO a regime	4.334,80
Art. 67, comma 2 lett.c)	RIA ed assegni ad personam personale cessato	
	anno 2017	2.543,57
	anno 2018	
	anno 2019	4.099,15
Art. 67, comma 2 lett.d)	Art. 2, comma 3, D.Lgs. n. 165/2001	-
Art. 67, comma 2 lett.e)	Quote Fondo personale/funzioni trasferite	-
Art. 67, comma 2 lett.f)	Solo per le Regioni- riduzione stabile posizioni dirigenziali max 0,2% monte salari annuo dirigenza	-
Art. 67, comma 2 lett.g)	Importi corrispondenti a stabili riduzioni del Fondo lavoro straordinario	-
Art. 67, comma 2 lett.h)	Art. 67, comma 5, lett. a) incrementi delle dotazioni organiche	-
Risorse stabili	TOTALE	217.883,43
	eventuale decurtazione per applicazione art. 23 c. 2 del D.Lgs 75/2017	
Risorse stabili	TOTALE dopo decurtazione	217.883,43
Risorse variabili		Importi
Art. 67, comma 3 lett.a)	Art. 43 L.449/97 e art. 4 c. 4 CCNL 05/10/2001 (somme derivanti da contratti di collaborazione e sponsorizzazione per conto terzi)	-
Art. 67, comma 3 lett.b)	Quota risparmi conseguiti e certificati da piani di razionalizzazione art. 16 c. 4, 5 e 6 D.L. 98/2011	-
Art. 67, comma 3 lett.c)	Risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale	
	compensi ISTAT	
	art. 113 D.Lgs. 50/2016: incentivi per funzioni tecniche	30.000,00
Art. 67, comma 3 lett.d)	Quote una tantum corrispondenti alla frazione di RIA ed ass. ad pers. personale cessato (quota parte della cessazione)	-
	anno 2019	1.548,02
Art. 67, comma 3 lett.e)	Economie fondo lavoro straordinario art. 14 CCNL 01.04.1999	
	anno 2019	
Art. 67, comma 3 lett. f)	Compensi messi notificatori art. 54 CCNL 14/09/2000	
Art. 67, comma 3 lett. g)	Norme specifiche per trattamento accessorio personale case da gioco	-
Art. 67, comma 3 lett.h)	Art.67 c. 4 CCNL 21/05/2018: 1,2% monte salari anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza	
Art. 67, comma 3 lett.i)	Art.67 c. 5 lett. b) CCNL 21/05/2018: specifici obiettivi, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione	-
Art. 67, comma 3 lett. j)	Art. 23 comma 4 D.Lgs. n. 75/2017 CCNL 21/05/2018 art. 67 c.8 e 9: disciplina sperimentale per Regioni e Città Metropolitane	-
Art. 67, comma 3 lett.k)	Quote una tantum per personale/funzioni trasferiti	-
Art. 68, comma 1	Economie fondo anno 2019 (derivanti da risorse stabili non utilizzate)	7.685,57
Risorse variabili	TOTALE	39.233,59
	eventuale decurtazione fondo parte variabile	
	eventuale decurtazione per applicazione art. 23 c. 2 del D.Lgs 75/2017	
	Art. 33 c. 2 del DL 34/2019 Eventuale decurtazione o integrazione annuale per rispetto del limite di cui all'art. 23 c. 2 del D.Lgs 75/2017 in relazione al personale in servizio al 31/12/2018	-18.625,68
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020		238.491,34

FONDO RISORSE DECENTRATE - Costituzione		Anno 2019
Risorse stabili		Importi
Art. 67, comma 1	Unico importo risorse stabili relative all'anno 2017	200.166,71
Art. 67, comma 2 lett. a)	Quota pro-capite su base annua € 83,20 personale in servizio al 31/12/2015 (applicabile dall'anno 2019)	6.739,20
Art. 67, comma 2 lett. b)	differenziale PEO a regime	4.334,80
Art. 67, comma 2 lett. c)	RIA ed assegni ad personam personale cessato anno 2017	2.543,57
Art. 67, comma 2 lett. d)	Art. 2, comma 3, D.Lgs. n. 165/2001	-
Art. 67, comma 2 lett. e)	Quote Fondo personale/funzioni trasferite	-
Art. 67, comma 2 lett. f)	Solo per le Regioni- riduzione stabile posizioni dirigenziali max 0,2% monte salari annuo dirigenza	-
Art. 67, comma 2 lett. g)	Importi corrispondenti a stabili riduzioni del Fondo lavoro straordinario	-
Art. 67, comma 2 lett. h)	Art. 67, comma 5, lett. a) incrementi delle dotazioni organiche	-
Risorse stabili	TOTALE	213.784,28
	eventuale decurtazione per applicazione art. 23 c. 2 del D.lgs. 75/2017	-14.918,17
Risorse stabili	TOTALE dopo decurtazione	198.866,11
Risorse variabili		Importi
Art. 67, comma 3 lett. a)	Art. 43 L.449/97 e art. 4 c. 4 CCNL 05/10/2001 (somme derivanti da contratti di collaborazione e sponsorizzazione per conto terzi)	-
Art. 67, comma 3 lett. b)	Quota risparmi conseguiti e certificati da piani di razionalizzazione art. 16 c. 4, 5 e 6 D.L. 98/2011	-
Art. 67, comma 3 lett. c)	Risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale compensi ISTAT	
	art. 113 D.Lgs. 50/2016: incentivi per funzioni tecniche	20.000,00
Art. 67, comma 3 lett. d)	Quote una tantum corrispondenti alla frazione di RIA ed ass. ad pers. personale cessato (quota parte dalla cessazione) anno 2018	-
Art. 67, comma 3 lett. e)	Economie fondo lavoro straordinario art. 14 CCNL 01.04.1999 anno 2018	3.508,71
Art. 67, comma 3 lett. f)	Compenso messi notificatori art. 54 CCNL 14/09/2000	
Art. 67, comma 3 lett. g)	Norme specifiche per trattamento accessorio personale case da gioco	-
Art. 67, comma 3 lett. h)	Art.67 c. 4 CCNL 21/05/2018: 1,2% monte salari anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza	
Art. 67, comma 3 lett. i)	Art.67 c. 5 lett. b) CCNL 21/05/2018: specifici obiettivi, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione	-
Art. 67, comma 3 lett. j)	Art. 23 comma 4 D.Lgs. n. 75/2017 CCNL 21/05/2018 art. 67 c.8 e 9 : disciplina sperimentale per Regioni e Città Metropolitane	-
Art. 67, comma 3 lett. k)	Quote una tantum per personale/funzioni trasferiti	-
Art. 68, comma 1	Economie fondo anno 2018 (derivanti da risorse stabili non utilizzate)	
Risorse variabili	TOTALE	23.508,71
	eventuale decurtazione fondo parte variabile	
	eventuale decurtazione per applicazione art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017	
Risorse variabili	TOTALE dopo decurtazione	23.508,71
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019		222.374,82

FONDO RISORSE DECENTRATE - Utilizzo		Anno 2020
Utilizzi indisponibili		Importi
Art. 68, comma 1	Differenziali di progressioni economiche già assegnate	104.304,61
Art. 68, comma 1	Indennità di comparto quota B - art. 33 c. 4 lett. b), c) CCNL 22/01/2004	41.127,79
Utilizzi indisponibili	TOTALE	145.432,40
Utilizzi disponibili		Importi
Art. 68, comma 2, let. a	Premi correlati alla performance organizzativa	2.676,43
Art. 68, comma 2, let. b	Premi correlati alla performance individuale ordinaria	5.758,39
	Risorse per differenziazione premio ind. art. 69 CCNL 21/05/2018	486,62
Art. 68, comma 2, let. c)	Indennità condizioni di lavoro art. 70 bis (rischio disagio maneggio valori)	16.587,50
Art. 68, comma 2, let. d)	Indennità di turno e maggiorazioni orarie	12.900,00
Art. 68, comma 2, let. d)	Indennità di reperibilità	11.900,00
Art. 68, comma 2, let. e)	Compensi per specifiche responsabilità art. 70 quinquies:	
	Indennità art. 70 quinquies, c. 1	1.300,00
	Indennità art. 70 quinquies, c. 2 (anagrafe, stato civile..)	2.950,00
Art. 68, comma 2, let. f)	Indennità di funzione art. 56 sexies ed indennità di servizio esterno art. 56 quater	3.500,00
Art. 68, comma 2, let. g)	Compensi previsti da disposizioni di legge inclusi i compensi ISTAT, a valere sulle risorse art. 67, c. 3 lett. c	30.000,00
Art. 68, comma 2 let.h)	Compensi messi notificatori art. 67, c. 3, lett. f	
Art. 68, comma 2 let.j)	Progressioni Economiche orizzontali con decorrenza dall'anno di riferimento finanziate con risorse stabili	5.000,00
Utilizzi disponibili	TOTALE	93.058,94
TOTALE UTILIZZI FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020		238.491,34

FONDO RISORSE DECENTRATE - Utilizzo		Anno 2019
Utilizzi indisponibili		Importi
Art. 68, comma 1	Differenziali di progressioni economiche già assegnate	109.427,64
Art. 68, comma 1	Indennità di comparto quota B - art. 33 c. 4 lett. b), c) CCNL 22/01/2004	38.860,48
Utilizzi indisponibili	TOTALE	148.288,12
Utilizzi disponibili		Importi
Art. 68, comma 2, let. a	Premi correlati alla performance organizzativa	488,01
Art. 68, comma 2, let. b	Premi correlati alla performance individuale ordinaria	1.051,10
	Risorse per differenziazione premio ind. art. 69 CCNL 21/05/2018	87,59
Art. 68, comma 2, let. c)	Indennità condizioni di lavoro art. 70 bis (rischio disagio maneggio valori)	18.905,00
Art. 68, comma 2, let. d)	Indennità di turno e maggiorazioni orarie	11.500,00
Art. 68, comma 2, let. d)	Indennità di reperibilità	11.755,00
Art. 68, comma 2, let. e)	Compensi per specifiche responsabilità art. 70 quinquies:	
	Indennità art. 70 quinquies, c. 1	1.300,00
	Indennità art. 70 quinquies, c. 2 (anagrafe, stato civile..)	2.600,00
Art. 68, comma 2, let. f)	Indennità di funzione art. 56 sexies ed indennità di servizio esterno art. 56 quater	6.400,00
Art. 68, comma 2, let. g)	Compensi previsti da disposizioni di legge inclusi i compensi ISTAT, a valere sulle risorse art. 67, c. 3 lett. c	20.000,00
Art. 68, comma 2 let.h)	Compensi messi notificatori art. 67, c. 3, lett. f	
Art. 68, comma 2 let.j)	Progressioni Economiche orizzontali con decorrenza dall'anno di riferimento finanziate con risorse stabili	
Utilizzi disponibili	TOTALE	74.086,70
TOTALE UTILIZZI FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019		222.374,82

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione

Le risorse destinate al finanziamento del Fondo Risorse Decentrate anno 2020 sono previste e stanziato al bilancio 2020 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 158 del 27/12/2019.

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Il Fondo anno 2020 risulta nel suo complesso adeguato al limite anno 2016, come sopra evidenziato nel Modulo I della presente relazione e nella determinazione del Responsabile dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino n. 278 (RG 858) del 05/10/2020 con la quale lo stesso è stato costituito.

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Le risorse di cui al Fondo sono allocate al bilancio di previsione anno 2020 conto PF U.1.01.01.01.002 per il trattamento fondamentale, conto PF U.1.01.01.01.004 per il trattamento accessorio.

La consistenza del fondo è compatibile con il rispetto del principio di contenimento della spesa di personale ai sensi dell'art. 1, comma 557 della L. 296/2006.

Greve in Chianti, 30/11/2020

Il Responsabile
Settore Servizi di gestione economico-finanziaria
Comune di Greve in Chianti
Dott.ssa Paola Taddei